

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Spini, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERLUSCONI ed altri: « Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale » (5099);

CAPARINI e FAUSTINELLI: « Disposizioni per agevolare l'acquisto, da parte degli enti locali, delle centrali idroelettriche dismesse » (5101);

MANGIACAVALLO: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (5102);

BUTTI ed altri: « Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori » (5103);

BUTTI ed altri: « Istituzione della consulta giovanile nei consigli comunali » (5104);

ANEDDA e FOTI: « Norma in materia di competenza per le controversie relative alla determinazione delle tariffe d'estimo catastali » (5105);

STELLUTI: « Finanziamento del trattamento di mobilità per i lavoratori, licenziati nell'anno 1997, già dipendenti da imprese del settore del commercio, da agenzie di turismo e da imprese di vigilanza e di trasporto » (5106).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 luglio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 64-149-422. — Senatori ROBERTO NAPOLI ed altri; GIOVANELLI ed altri; BORTOLOTTI ed altri: « Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5100).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TREMAGLIA: « Modifiche agli arti-

coli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e di senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (4979) *Parere della III Commissione*;

S. 3217. — «Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti» (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (5068) *Parere delle Commissioni II, III, IV e V*;

VII Commissione (Cultura):

«Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche» (5029) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72, del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente), è deferita, in sede referente, alla VII Commissione permanente (Cultura), per consentire l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con il disegno di legge n. 4829, vertente sulla stessa materia:

SERVODIO ed altri: «Disposizioni per sostenere e accelerare la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari» (3302) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 10 luglio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Marina di Carrara per gli esercizi dal 1995 al 1997 (doc. XV, n. 126);

Autorità portuale di Brindisi per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 127).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 9 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1997, n. 68, la prima relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) relativa all'anno 1997 (doc. CXLIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 13 luglio 1998, ha trasmesso una ulteriore nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione MUZIO ed altri n. 0/3475/X/16, approvato dalla X Commissione (Attività produttiva, commercio e turismo) il 9 luglio 1997 e all'ordine del giorno in Assemblea MUZIO ed altri n. 9/4665/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998, concernenti la conversione dei mutui prevista dall'articolo 2 della legge n. 35 del 1995 per le aziende e le attività danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, anche in caso di mutui contratti precedentemente agli eventi alluvionali da attività anche successivamente cedute.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento civile ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera del 23 giugno 1998, pervenuta alla Camera il 3 luglio 1998, il giudice istruttore della 1^a sezione civile del tribunale di Roma ha trasmesso, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione — gli atti di un procedimento civile iniziato nei confronti dell'onorevole Francesco RUTELLI, deputato all'epoca dei fatti.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 75).

Annunzio della pendenza di un procedimento civile e di un procedimento penale nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 29 giugno 1998, il deputato Maurizio GASPARRI ha

rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (atto di citazione Arlacchi), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera del 4 luglio 1998, il deputato Amedeo MATAACENA ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria direzione distrettuale antimafia, proc. n. 42/97 RGNR/DDA) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: S. 1246 — NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E DI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI CASSAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 106, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3467-859-1209)

(A.C. 3467 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione).

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli orga-

nismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

(A.C. 3467 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) non avere superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni.

2-ter. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

***2. 2.** Folena, Bonito.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni.

2-ter. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

***2. 3.** Gazzilli, Marotta.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza)

2. 1. Gazzilli, Marotta.

(A.C. 3467 - sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico).

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

(A.C. 3467 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni).

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclu-

sivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

(A.C. 3467 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.**

(Trattamento economico).

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

(A.C. 3467 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

(Trattamento previdenziale).

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

(A.C. 3467 - sezione 7)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

rilevato che il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione prevede come elementi di specifica rilevanza ai fini della nomina a consigliere di Cassazione:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore di università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni;

rilevato altresì che, nel corso del dibattito parlamentare, è stata da più parti rilevata la necessità di una interpretazione della norma citata compatibile con il dettato costituzionale e, in particolare, che la espressione « specifici elementi di rilevanza » non può essere intesa meccanicamente come titoli di preferenza. È evidente, infatti, che la previsione di un titolo di preferenza per i professori universitari

rispetto agli avvocati sarebbe in insanabile contrasto con la previsione costituzionale;

ritenuto che la lettera *a)* del comma 3 va pertanto intesa nel senso di prevedere non un titolo di preferenza, ma un elemento di specifica rilevanza nel fatto di cumulare le due funzioni (di professore universitario e di avvocato iscritto alle giurisdizioni superiori) e quindi di cumulare i particolari meriti scientifici alla ricchezza della esperienza professionale, ciò che può determinare non la prevalenza, nella nomina, del professore sull'avvocato, ma semmai — e questo solo in astratto ovviamente, in quanto la valutazione sulla sussistenza dei meriti insigni rimane riservata al CSM - la prevalenza del professore che sia anche avvocato sul professore che non abbia mai esercitato la professione:

impegna il Governo:

ad attenersi, nell'ambito delle proprie competenze, all'interpretazione indicata;

a verificare, in sede di applicazione pratica della legge, la conformità delle interpretazioni adottate alla norma costituzionale e alla volontà del legislatore.

9/3467/1 Parrelli, Anedda, Pisapia, Sini-scalchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1452 — DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ALL'INPS (APPROVATO
DALLA XI COMMISSIONE DEL SENATO) (4002)**

(A.C. 4002 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Anticipazioni per prestazioni
assistenziali).*

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 e dell'articolo 2. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 160.638 miliardi maturato al 31 dicembre 1997, si intendono trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Nel bilancio dello Stato sono previste unità previsionali con riferimento a ciascuna gestione previdenziale, operando altresì la distinzione tra le diverse regioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 e dell'articolo 2. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'esercizio finanziario 1998 le anticipazioni concesse dovranno essere contenute in un importo complessivo tale

da lasciare invariato l'obiettivo del 2,6 per cento nel rapporto disavanzo-PIL.

1. 2. Garra, Gazzara.

(A.C. 4002 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(*Anticipazioni per prestazioni previdenziali*).

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente delle Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita presso l'INPS un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in favore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Nel bilancio dello Stato sono previste unità previsionali con riferimento a ciascuna gestione previdenziale, operando altresì la distinzione tra le diverse regioni.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle sole gestioni previdenziali per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane, e successivamente delle Poste italiane S.p.a., sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni di tesoreria sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo I. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati con le modalità di cui al comma 1, in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane S.p.a. al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. È istituita presso l'INPS un'apposita contabilità dove sono evidenziate le posizioni debitorie e creditorie verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

Testo alternativo del relatore di minoranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti dallo Stato all'INPS di cui al precedente comma devono lasciare invariato il rapporto disavanzo-PIL stabilito annualmente dalla legge finanziaria.

2. 1. Garra, Gazzara.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3019 — RIDETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA (APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (4712)

(A.C. 4712 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. La tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Gli arruolamenti di personale dell'Arma dei carabinieri derivanti dall'aumento del contingente di cui al comma 1, a totale carico della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 26 gennaio 1982, n. 21, non sono compresi nelle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TABELLA

Personale dell'Arma dei carabinieri da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorte valori per conto della Banca d'Italia.

Colonnelli	1
Tenenti Colonnelli e Maggiori	3
Ufficiali Inferiori	3
Ispettori	232
Sovrintendenti	91
Appuntati e Carabinieri	1670

(A.C. 4712 - sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che l'approvazione del disegno di legge n. 4712 aumenterà il contin-

gente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia;

impegna il Governo

a non sottrarre personale, per l'attività di vigilanza e scorta presso la Banca d'Italia, dall'organico dell'Arma dei carabinieri impiegato nel compito istituzionale e prioritario del controllo del territorio.

9/4712/1. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

La Camera,

premessi che l'approvazione del disegno di legge n. 4712 rideterminerà, per adeguarlo alle nuove esigenze di servizio, il contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia, la cui articolazione ed entità massima è attualmente definita nella tabella annessa alla legge 26 gennaio 1982, n. 21;

impegna il Governo

a presentare ogni sei mesi, presso le competenti Commissioni, delle accurate e minuziose relazioni sull'operato effettivamente svolto dal contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

9/4712/2. Bampo, Gnaga, Rizzi, Terzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4712, con il quale si procede ad un ulteriore reclutamento di carabinieri in modo ano-

malo e svincolato da ogni rapporto organico con l'Arma dei carabinieri ed al di fuori di ogni attività formativa e addestrativa propria della stessa Arma dei carabinieri;

valutato che l'attività delle organizzazioni criminose in gran parte del territorio nazionale diventa sempre più preoccupante e drammatica;

considerato che in più occasioni, anche attraverso strumenti di indirizzo parlamentare, il Governo è stato sollecitato a porre in essere un'azione più efficace per la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra;

considerato altresì che le ultime direttive del Ministro dell'interno vanificano di fatto esperienze e professionalità acquisite dai reparti speciali dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza:

impegna il Governo

a presentare in Parlamento un organico progetto in cui vengano definiti e specificati i compiti d'istituto di ciascuna forza di polizia in un quadro di effettivo raccordo e coordinamento.

9/4712/3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Di Nardo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Aggressione al deputato Buontempo in occasione di disordini a Roma - I)

BUONTEMPO, SELVA, ARMAROLI, GASPARRI, STORACE, BENEDETTI VALENTINI, MAZZOCCHI, MESSA e PROIETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'11 luglio 1998 a Roma, in piazza Campo dei Fiori, i cosiddetti *squatters* hanno aggredito un parlamentare di Alleanza nazionale;

il ferimento non ha provocato più seri danni alla sua persona per l'intervento delle forze dell'ordine, che tuttavia sono intervenute solo dopo un quarto d'ora e che non presidiavano la piazza, dove era nota la manifestazione dei predetti *squatters*;

l'episodio in questione è l'ultimo di una lunga serie che ha avuto come epicentro Torino e si è sparso a macchia d'olio in varie città d'Italia;

questa violenza degli abituali frequentatori dei centri sociali è stata per troppo tempo sottovalutata dalle forze dell'ordine che, evidentemente, hanno trovato l'avallo dei responsabili politici —:

quali tempestivi interventi intenda adottare il Governo per stroncare questa violenza inaudita, per tranquillizzare cittadini in balia del disordine e per garantire i diritti dei parlamentari previsti dalla Costituzione. (3-02655)

(14 luglio 1998).

(Sezione 2 - Aggressione al deputato Buontempo in occasione di disordini a Roma - II)

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di sabato 11 luglio 1998 a Roma, nella piazza Campo dei Fiori, manifestanti anarchici e frequentatori dei centri sociali hanno aggredito, ferendolo, il deputato dell'opposizione Teodoro Buontempo, di Alleanza nazionale;

solo per fortuite circostanze la vicenda non è sfociata in tragedia;

quello di Roma non è un episodio isolato e testimonia, comunque, come stia lentamente crescendo la spirale di violenza che riporta il Paese indietro di vent'anni e crea un pericoloso, inquietante allarme tra i cittadini;

questa spirale di violenza non va assolutamente sottovalutata, potendo diventare un fenomeno di più vasta pericolosa portata —:

come il Governo intenda intervenire rapidamente e con la massima efficacia al fine di dare tranquillità ai cittadini e ridimensionare immediatamente un fenomeno di crescente gravità. (3-02652)

(14 luglio 1998).

(Sezione 3 - Istituzione della Corte penale internazionale)

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dal 15 giugno 1998 si sta svolgendo a Roma, presso la sede della Fao, la Confe-

renza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente;

l'istituzione del tribunale è anzitutto un atto di coraggio, il coraggio di giudicare, di non nascondersi dietro il paravento della sovranità e della diversità per sfuggire al giudizio delle coscienze;

a meno di due settimane dalla conclusione di questa « costituente », alla quale partecipano delegazioni di 152 Paesi, un « esito negativo », a detta di Emma Bonino, capo delegazione della Commissione di Bruxelles, è « molto probabile » poiché, dopo quattro anni di negoziazioni, il tribunale penale internazionale presenta ancora molti punti controversi;

la Conferenza diplomatica deve concludersi necessariamente con l'istituzione della Corte, senza alcun rinvio della decisione ad altra data, perché ciò comporterebbe un ritardo indeterminato ed inaccettabile di fronte all'ineluttabilità di future violazioni dei diritti umani;

senza un « arbitraggio politico ad alto livello » sarà difficile evitare lo svuotamento di questa iniziativa storica;

il Paese ospitante la Conferenza ha l'onore e l'onere di accertare che ogni sforzo sia compiuto, che nulla sia lasciato di intentato —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere o abbia già assunto per attivare ed accelerare i lavori della Conferenza e per favorire la ricerca di soluzioni appropriate per giungere, il 17 luglio 1998, all'istituzione di un tribunale internazionale, indipendente, equo ed efficace. (3-02653)

(14 luglio 1998).

(Sezione 4 — Permessi di uscita ai detenuti)

GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 luglio 1998 il pluriomicida Sergio Cosimini, colpevole della morte di

tre persone nel 1990, non ha fatto rientro presso la casa di cura e custodia di Montelupo Fiorentino dopo aver ottenuto, non per la prima volta, un permesso di qualche ora da trascorrere al di fuori delle mura dell'ex villa medicea, da tempo ospedale psichiatrico giudiziario;

il Sergio Cosimini è stato dichiarato persona totalmente inferma di mente e quindi appare assai difficile comprendere come un giudice abbia potuto concedere una libertà, pur temporaneamente limitata a sei ore, senza una di quelle scorte armate che ogni pericolo pubblico dovrebbe avere quando si riavvicina alla comunità;

si tratta, ad avviso dell'interrogante, di una grave manchevolezza che, oltretutto, mette a repentaglio l'incolumità dei cittadini, molti dei quali ignari del pericolo —:

quali valutazioni il Governo dia dell'accaduto e quali iniziative di competenza intenda eventualmente adottare per far sì che nel trattamento dei detenuti non si travalichi il rispetto delle insopprimibili esigenze di pubblica sicurezza e di quel necessario senso della giustizia che l'intera comunità richiede nei confronti di persone quali il Cosimini. (3-02654)

(14 luglio 1998).

(Sezione 5 — Riconversione dell'ex base militare di Comiso)

CARUANO e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il superamento della contrapposizione tra i blocchi e la caduta del muro di Berlino hanno fermato la installazione dei missili nella base militare di Comiso;

rappresentanti del Governo si sono espressi, più volte, a sostegno dell'ipotesi di riconversione dell'ex base —:

quali siano le valutazioni del Governo circa la possibilità di avviare concreta-